

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI**

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del 28/11/2013
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2016

I rata di premio: 28/11/2013-31/12/2013
Rate successive annuali

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola Broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge
- Art.19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
- Art.20 Clausola Polizza Master

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Cose assicurabili a condizioni speciali
- Art.4 Obblighi in caso di sinistro
- Art.5 Esagerazione dolosa del danno
- Art.6 Procedura per la valutazione del danno
- Art.7 Mandato dei periti
- Art.8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art.9 Assicurazione parziale
- Art.10 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.11 Pagamento dell'indennizzo

SEZIONE 4 GARANZIE AGGIUNTIVE

- Art.1 Caduta aeromobili – caduta corpi volanti
- Art. 2 Onda sonora
- Art. 3 Spese demolizione e sgombero
- Art. 4 Fenomeno elettrico
- Art. 5 Autocombustione - autofermentazione
- Art. 6 Implosione
- Art. 7 Danni consequenziali
- Art. 8 Parificazione dei danni
- Art. 9 Cose assicurate a condizioni speciali
- Art.10 Rimborso onorari periti

Art.11	Ordinanza dell'Autorità – oneri di urbanizzazione
Art.12	Ricorso terzi
Art. 13	Fumo, gas e vapori
Art. 14	Urto veicoli
Art. 15	Rovina di ascensori e montacarichi
Art. 16	Eventi atmosferici
Art. 17	Grandine
Art.18	Danni alle lastre
Art.19	Gelo
Art.20	Acqua condotta – traboccamenti e rigurgiti di fogne
Art.21	Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)
Art. 22	Dispersione di liquidi
Art. 23	Acqua piovana
Art. 24	Intasamento gronde e pluviali
Art. 25	Eventi socio-politici
Art. 26	Sovraccarico neve
Art.27	Inondazione, alluvioni, allagamenti, esondazioni
Art.28	Terremoto
Art.29	Frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi, etc
Art.30	Maggiori costi
Art.31	Perdita pigioni
Art.32	Merci in refrigerazione

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1	Colpa grave
Art.2	Cose di terzi – assicurazione per conto di chi spetta
Art.3	Enti non diversamente indicati
Art.4	Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti
Art.5	Buona fede
Art.6	Denuncia circostanziata dei sinistri
Art.7	Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Art.8	Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori
Art.9	Parziale deroga alla regola proporzionale
Art.10	Leeway Clause
Art.11	Rinuncia al diritto di surroga
Art.12	Chiusura istruttoria – pagamento indennizzo
Art.13	Anticipi sugli indennizzi
Art.14	Risarcimenti separati
Art.15	Diminuzione del rischio e dei valori
Art.16	Operazioni peritali
Art.17	Presenza di autoveicoli
Art.18	Sostanze infiammabili e merci speciali
Art.19	Macchinari e merci presso terzi
Art.20	Macchinario ed attrezzature elettroniche
Art.21	Differenziale storico artistico
Art.22	Macchinari in leasing
Art.23	Danni precedenti
Art.24	Modifiche e trasformazioni
Art.25	Gestione vertenze

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	<p>Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, adibite ad Uffici, Sedi di Facoltà, Dipartimenti, Istituti, Centri, Biblioteche di Facoltà o di Istituto, o ad altro ovunque si svolga l'attività universitaria, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi gli immobili di proprietà universitaria in uso gratuito all'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) adibiti a Casa dello Studente, mense, etc.</p> <p>I fabbricati possono essere destinati anche ad altri usi civili, quali abitazioni, sedi anche parziali di Enti, quali A.S.P. Brignole e quant'altro del genere.</p>
Contenuto:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compreso il centro elaborazione dati C.S.I.T.A., apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di</p>

	<p>proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, materiale didattico e scientifico, raccolte, libri, collezioni e pubblicazioni in genere, ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".</p>
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 28/11/2013 fino alle ore 24 del 31/12/2016 (scadenza anniversaria 31 Dicembre di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 6 mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 28/11/2013-31/12/2013) sia stata corrisposta entro 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 10 della Sezione 5 della presente polizza, le somme

assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” durante il decorso del rapporto contrattuale, si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo, sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 90 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata, il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui al successivo Art. 15 “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio”.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

- rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell'art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker

Alla Società di brokeraggio Marsh S.p.A e' stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, così come il pagamento dei premi dovuti, potranno avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A..

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Clausola Polizza Master

Si dà facoltà ai singoli Dipartimenti Universitari che ne faranno esplicita richiesta di aderire al presente contratto; la Compagnia si impegna ad emettere appendici/certificati alle medesime condizioni contrattuali nelle quali saranno contenuti uno o più certificati di polizza, con la possibilità da parte dei Dipartimenti interessati di richiedere eventuali modifiche sui massimali garantiti, a seguito di approvazione da parte della Società.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10 % dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;
- f) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) causati da franamento, cedimento e smottamento del terreno a seguito di inondazioni, alluvioni ed allagamenti.

Art. 3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) apparecchiature elettroniche;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale é assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei 30 giorni successivi, su richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.6;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate), determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 che segue;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 6b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro é ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati**: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) **Merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati**: applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci** (punto 2) e punto 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 9 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2, lett d).

SEZIONE 4 GARANZIE AGGIUNTIVE

Art. 1 - Caduta aeromobili - caduta corpi volanti

A completamente di quanto previsto all'art. 1 Sez. 3, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta dei veicoli spaziali, satelliti artificiali e loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

Art. 2 -Onda sonora

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurativi dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

Art. 3 - Spese demolizione e sgombero

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice civile.

La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 1 della Sez. 3, con il limite per sinistro ed anno indicato all'art. 2 della Sez. 6, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di un'ulteriore somma sino alla concorrenza dell'importo assicurato con la partita 4) di polizza.

Art. 4 - Fenomeno elettrico

A deroga dell'articolo 2 lettera h) della Sez. 3, la Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

La presente garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6. Pertanto non è applicabile il disposto dell'art. 1907 del C.C..

Art. 5 - Autocombustione - autofermentazione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione o autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

Art. 6 - Implosione

Premesso che per "implosione" s'intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alla partite tutte.

Art. 7 - Danni consequenziali

Ad integrazione dell'art. 1 della Sez. 3, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali, perdite o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni o perdite così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 8 - Parificazione dei danni

Fermo quando stabilito dall'art. 1 della Sez. 3, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

Art. 9 - Cose assicurate a condizioni speciali

A deroga e/o integrazione di quanto previsto dalla presente polizza e dalla Sez. 3 si intendono compresi nella partita 2) "Contenuto" anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;

- b) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- d) apparecchiature ed impianti elettronici (esclusi personal computers e relativi software), telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto b) si precisa che la perdita di un oggetto facente parte della raccolta o della collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati e descritti ai suddetti punti a) e b) della presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della Sez. 3, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza degli importi esplicitamente indicati alla Sez. 6.

Art. 10 - Rimborso onorari periti

La Società s'impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativo al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 2 alla Sez. 6.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e la ricostruzione seguenti, a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 11 - Ordinanza dell'autorità - oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e per concessione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione c/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della Sez. 3, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato alla Sez. 6, relativamente alla tipologia di oneri ivi richiamati.

Art. 12 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla Partita 3) della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate, salvo i beni di terzi che già risultino assicurati con le apposite partite di polizza;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Art. 13 - Fumo, gas e vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dall'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia o scoperto indicati alla Sez. 6.

Art. 14 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via e sulle aree equiparate.

Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia o scoperto indicati alla Sez. 6.

Art. 15 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 16 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la, presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili in genere, serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento - amianto e manufatti in materiale plastico limitatamente all'effetto della grandine.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 17 - Grandine

Ad integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento - amianto e manufatti in materiale plastico anche se facenti parte, di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- 3) capannoni pressostatici e simili in genere.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 18 - Danni alle lastre

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della Sez. 3, in merito all'applicazione

della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 19 - Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati c/o dell'attività descritta in polizza.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 20 - Acqua condotta - traboccamenti e rigurgiti di fognature

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriuscita a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione ed altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 21 - Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia o scoperto indicati alla Sezione 6.

Art. 22 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido ;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 23 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 24 - Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Per ogni sinistro verrà applicata la franchigia o scoperto indicati alla Condizione particolare "Scoperti e franchigie per sinistro".

Art. 25 - Eventi socio-politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo od impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al punto 2) della presente garanzia anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 26 - Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o. in corso di rifacimento (a meno. che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 27 - Inondazione, alluvioni, allagamenti, esondazioni

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art.2 sez. 3 - i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;

- c) a enti mobili all'aperto;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 28 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi, a parziale deroga dall'art. 2 lett. e) delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di di terremoto e maremoto. Per terremoto si intendende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 2 lett e) delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio si intende annullato ed integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabili sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza.

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 29 - Frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi, etc

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta di massi e mareggiate, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopraccitato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la garanzia "terremoto".

La presente garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 .

Art. 30 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 31 - Perdita pigioni

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dalla Contraente/Assicurato-proprietaria, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta alla Contraente/Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Art. 32 – Merci in refrigerazione

A parziale deroga dell'art. 2 lett. i) della Sezione 3, risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. Fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) Ad eventi assicurati con la presente polizza ;
- b) All'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua o del fluido frigorifero, negli impianti di produzione o distribuzione dell'energia direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Società indennizzerà altresì i danni subiti dalle merci che si trovano in ambienti a temperatura controllata (quindi non necessariamente refrigerati) a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione dell'elemento climatizzante (sia esso energia elettrica o un fluido idoneo) o di fuoriuscita dello stesso. La garanzia opera in analogia a quanto indicato alle lettere a) e b) del punto 2 che precede, con l'avvertenza che per il presente punto ci si riferisce all'elemento climatizzante anziché al fluido frigorifero.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione e/o distribuzione hanno avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

Per questa garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 2 d) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 - Cose di terzi - assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità, che a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto di pagamento, dei terzi interessati.

Art. 3 - Enti non diversamente indicati

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Altri Enti – Contenuto".

Art. 4 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 5 - Buona fede

In deroga a quanto diversamente stabilito in polizza, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione c/o di ristrutturazione.

Art. 6 - Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale modifica dell'art. 4 della Sezione 3, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro.

Fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori, in deroga al disposto dell'art. 4 lett. e) delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione Incendio.

L'assicurato è sollevato dall'obbligo di osservare dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 7 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per CONTENUTO, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Premesso altresì che per quanto attiene ai fabbricati gli stessi devono essere ricostruiti, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che per i fabbricati non ricostruiti entro il predetto termine, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo "VALORE A STATO D'USO" al momento del sinistro, ciò premesso, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni.

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art. 8 della Sezione 3 il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispetto "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea.
- 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
- 7) Per quanto non derogato, restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 8 - Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori

A parziale deroga del comma 4) dell'art. 7 "Assicurazione del costo di costruzione o di rimpiazzo" si conviene fra le parti che, in caso di sinistro il quale colpisca le partite "Fabbricati" e "Contenuto" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quanto sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 9 - Parziale deroga alla regola proporzionale

Relativamente alle partite tutte di polizza soggette ad assicurazione con dichiarazione di valore, a parziale deroga dell'art. 9 della Sezione 3, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 11 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

Art. 10 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 11 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici in genere nonché di Società consociate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Chiusura istruttoria - pagamento indennizzo

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza.

Art. 13 - Anticipi sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di Euro 100.000,00=.

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 14 - Risarcimenti separati

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 8 della Sezione 3 sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, al soli effetti di detto art. 8, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 15 - Diminuzione del rischio e dei valori

Fermo quant'altro disposto dall'art. 1 della Sezione 2 si conviene che, in caso di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte immediatamente, oppure in occasione del premio rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Il disposto di cui alla presente Condizione Particolare si applica anche nel caso di diminuzione dei valori assicurati.

Art. 16 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

Art. 17 - Presenza di autoveicoli

Negli insediamenti assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 18 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

Art. 19 - Macchinari e merci presso terzi

I Macchinari e le Merci assicurati si intendono garantiti, sino all'1% degli importi assicurati alla partita 2) anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, in conto deposito e/o per lavorazione e per riparazione, presso laboratori, fieri, mostre in Italia ed all'estero.

Art. 20 - Macchinario ed attrezzature elettroniche

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

Art. 21 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dell'importo previsto nella clausola "Limiti di indennizzo" per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo".

A titolo di esemplificazione e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e artistico.

Per questa garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 22 - Macchinari in leasing

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, salvo che non siano già coperti da apposita assicurazione, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatario;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero diversamente assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Art. 23 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 24 - Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazione assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 25 - Gestione vertenze

La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale civile e penale, verrà assunta dalla Società a proprie spese, sino alla loro definizione e sarà estesa anche per la difesa negli eventuali giudizi penali instaurati nei diversi gradi di giurisdizione, nei confronti di quei dipendenti ritenuti personalmente responsabili del sinistro.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€. 294.800.000,00		€
2	Contenuto	€. 44.563.200,00		€
3	Ricorso terzi	€. 21.000.000,00		€
4	Spese di demolizione e sgombero	€. 1.000.000,00		€
Totale		€. 361.363.200,00		€

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare il seguente limite generale:

Limite	Importo
Limite per sinistro/anno	€ 20.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia
Spese di demolizione sgombero	€ 250.000,00	Nessuno
Onorari di periti, architetti, professionisti e consulenti	€ 50.000,00	Nessuno
Eventi socio-politici	80% somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Terrorismo e sabotaggio	50% somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Eventi atmosferici	70% somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 15% minimo € 3.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 300.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni assicurate	Scoperto 25% minimo € 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Sovraccarico neve, grandine, gelo	Neve: 50% somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno; Grandine: € 100.000,00; Gelo: € 50.000,00	Neve: Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ubicazione; Grandine: € 1.500,00 per sinistro; Gelo: € 300,00 per sinistro
Acqua piovana	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 300,00 per sinistro
Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 750,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 500,00 per sinistro
Rottura vetri e cristalli	€ 50.000,00 per sinistro e per anno con il limite per singola lastra di € 5.000,00	€ 150,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00	Scoperto 10% minimo € 500,00
Maggiori costi	€ 100.000,00	Nessuno
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ubicazione
Rovina ascensori e montacarichi	€ 50.000,00	Nessuna
Terremoto.....	50% somme assicurate per singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro ed € 3.000.000,00 per anno.	Scoperto 25% minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Fumo, gas e vapori	-	€ 750,00 per sinistro
Urto veicoli	-	€ 750,00 per sinistro
Merci in refrigerazione	2% somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Differenziale storico-artistico	€ 500.000,00	Nessuna
Cose assicurate a condizioni speciali: Archivi, documenti, registri etc...: Quadri, dipinti, arazzi etc...:	€ 100.000,00 € 1.500.000,00 con il limite per singolo oggetto di € 100.000,00	Nessuna
Intasamento gronde e pluviali	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 300,00
Ordinanze dell'autorità - oneri di urbanizzazione	€ 50.000,00	Nessuna
Colaggio impianti automatici di estizione - Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 50.000,00	€ 750,00 per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ